

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. CXXVIII
n. 21

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE ABRUZZO

(ANNO 2013)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Abruzzo

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 agosto 2014
—————

INDICE

PREMESSA.	Pag.	5
GRAFICI SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO NELL'ANNO 2013.	»	11
1.1 II EDIZIONE DEL PROGETTO «il difensore civico tra i banchi di scuola»	»	19
1.2 AGRICOLTURA.	»	25
1.2.1 Il Difensore Civico interviene nuovamente in materia di risarcimento danni per i sinistri provocati a veicoli e a persone dalla fauna selvatica.	»	25
1.3 AFFARI FINANZIARI.	»	29
1.3.1 Richiesta annullamento cartella esattoriale.	»	29
1.3.2 Il Difensore Civico interviene sulla questione delle cosiddette «cartelle esattoriali pazze»	»	30
1.3.3 La tassa per occupazione di suolo pubblico deve essere uguale per tutti	»	32
1.4 DIRITTO ALLO STUDIO	»	34
1.4.1 La Scuola a domicilio per gli studenti disabili è un diritto costituzionalmente garantito.	»	34
1.4.2 Mancato pagamento delle spettanze dovute quali rimborsi per il trasporto scolastico dei ragazzi diversamente abili.	»	35
1.5 SISMA ANNO 2009	»	37
1.5.1 Le case in costruzione all'epoca del terremoto devono essere equiparate agli altri immobili	»	38
1.5.2 Problematiche relative alle spese di gestione degli alloggi C.A.S.E. – Interviene il Difensore Civico.	»	43
1.5.3 Il Comune vuole ripristinare i parcheggi a pagamento nel centro storico disabitato a causa del sisma: anche il Difensore Civico si è opposto	»	45
1.5.4 Il Difensore Civico interviene in favore dei cittadini per la definizione delle pratiche di esproprio dei terreni destinati alla realizzazione di alloggi provvisori <i>post</i> sisma	»	47
1.5.5 La questione dell'assegnazione degli alloggi provvisori in favore delle famiglie svantaggiate	»	48
1.6 SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE.	»	51
1.6.1 Dimissione da una clinica privata e ricovero in una Residenza Sanitaria Assistita	»	51
1.6.2 Residenza all'estero: come ci si comporta con il medico di base?	»	52
1.6.3 Gli indennizzi di cui alla legge 210/92 non vengono erogati per mancanza di fondi.	»	56
1.6.4 Rimborso delle spese sostenute da un diversamente abile per la modifica degli strumenti di guida della propria autovettura	»	57

1.7 FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E QUESTIONI PREVIDENZIALI	Pag.	59
1.7.1 Un conguaglio esagerato azzerava una mensilità di pensione. – Interviene il Difensore civico	»	59
1.8 LAVORI PUBBLICI e POLITICA DELLA CASA	»	61
1.8.1 Il Difensore Civico Regionale interviene sulla procedura per l'assegnazione degli alloggi ATER	»	61
1.9 IL CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI	»	64
1.10 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	»	66
1.10.1 Al titolare di un fondo è riconosciuto un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti relativi alla realizzazione di opere sul terreno confinante	»	67
1.10.2 È possibile la riammissione in termini di un'istanza di riesame per errore scusabile.	»	70
1.10.3 La qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare non legittima di per sé l'accesso agli atti	»	72
1.10.4 Il silenzio assenso sulla pronuncia favorevole del Difensore Civico	»	74
1.10.5 È sempre consentita la richiesta di accesso ai propri dati personali.	»	76
1.10.6 Per l'accesso ad informazioni o documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare si applica l'istituto dell'accesso civico.	»	78
1.10.7 In materia di accesso il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla <i>privacy</i>	»	80
1.11 VARIE – AFFARI GENERALI – RAPPORTI ISTITUZIONALI.	»	82
1.11.1 È illegittima la clausola che esclude la produzione di copia conforme di un atto o di un documento in luogo dell'originale.	»	82
1.11.2 Il bando di gara è immediatamente impugnabile se contiene clausole escludenti che impediscono la presentazione dell'offerta	»	84
1.11.3 Il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.	»	88
1.11.4 Ritardo nella conclusione di procedimenti amministrativi	»	92
1.11.5 Non vi è l'obbligo di iscrizione AIRE per i cittadini trasferitisi temporaneamente all'estero	»	94
APPENDICE	»	98

PREMESSA

Signor Presidente

Signori Consiglieri

Va subito evidenziato che il disagio economico-sociale che colpisce ormai da tempo e duramente i ceti meno abbienti ed anche i ceti medi, nel mentre rende più difficoltosa la funzione primaria del Difensore Civico, che è quella di favorire ed orientare - anche in senso informativo e pedagogico - i cittadini nel loro percorso di "accesso ai diritti", simmetricamente rende più necessaria ed addirittura indispensabile la funzione medesima.

Per meglio comprendere tale impostazione di fondo, val bene prendere l'abbrivio da una premessa amara, ma tuttavia ineluttabile: i c.d. "diritti", anche quelli fondamentali, benché godano di una copertura "costituzionale", si desostanziano totalmente allorché diviene carente la relativa copertura "finanziaria". In tale evenienza, i diritti, lungi dall'essere tali, si trasformano necessariamente in "principi", "aspettative", "aspirazioni" che di certo rappresentano una regressione di civiltà in un paese socialmente evoluto.

In concreto, allorché si reclamano i servizi di un insegnante di sostegno per sopperire alle carenze psichiche o fisiologiche di un alunno disabile e gli amministratori del settore affermano che tale esigenza primaria non può essere soddisfatta, almeno nelle misura in cui è necessaria, per mancanza di

risorse economiche, il diritto all'insegnamento, che dovrebbe essere ed è costituzionalmente ed internazionalmente garantito, in realtà si svuota di pratico contenuto. Certo, si potrebbero adire i Giudici amministrativi per chiedere ed ottenere giustizia, ma quanti sono i cittadini che hanno la voglia e soprattutto le risorse per affrontare incerti percorsi giudiziari?

Ed ancora: nelle Regioni sottoposte all'obbligo di "rientro" (tra le quali la nostra) a causa di pubblico sperpero pregresso di risorse, i cittadini sono soggetti a fruire di servizi sanitari "ridotti", anche in relazione a patologie destabilizzanti (si pensi alle provvidenze in favore dei malati oncologici, dei dializzati, dei trapiantati), mentre nelle regioni c.d. "virtuose" il Servizio Sanitario nel suo complesso è completo ed articolato. Di qui una assurda discriminazione in tema di diritto alla salute dei cittadini italiani a seconda della loro collocazione geografica.

Ed ancora: è somma l'ipocrisia di coloro (e sono i più) che affermano che si è cominciato a porre mano alla riforma della giustizia a fronte di norme inaccettabili che, se per un verso garantiscono il diritto alla giustizia, inteso come accesso agli organi giurisdizionali, solo ai ricchi, attraverso lo spropositato e sconsiderato aumento delle spese (si pensi al costo assurdo del contributo unificato sugli atti giudiziari), sotto altro aspetto, attraverso un imbroglio semantico chiamato "razionalizzazione" delle sedi giudiziarie, in

concreto hanno eliminato sedi giudiziarie a presidio di ampi territori e a servizio di numerosi cittadini. Nella nostra regione è stata lodevolmente promossa dall'intero Consiglio Regionale una iniziativa referendaria abrogativa recepita da altre regioni, preceduta da una ferma e dura presa di posizione di questa difesa civica.

Nel medesimo settore giustizia va, infine, evidenziata la reintroduzione sciagurata dell'istituto della media-conciliazione obbligatoria, già inutilmente dichiarata costituzionalmente illegittima che evidentemente, sotto la spinta di pressioni lobbistiche, ha prodotto l'effetto di allungare i tempi del processo e di incrementarne i costi.

Non ultima, infine, la violazione del diritto al lavoro, gravemente compromesso in Italia, anche in danno di persone con disabilità.

Ebbene, in un contesto sociale come quello testé descritto, peraltro solo in via esemplificativa, a fronte di diritti frequentemente negati, disconosciuti ed inattuati, la necessità di una istituzione "terza" - benché strutturalmente collocata in ambito endoordinamentale - che supporti i cittadini non solo nel loro "diritto al reclamo" (almeno questo diritto non costa nulla), ma anche nell'interlocuzione qualificata con la pubblica amministrazione, appare viepiù indispensabile per la tutela non giurisdizionale dei cittadini.

Nell'ambito di tale superiore funzione, la difesa civica abruzzese, oltre a svolgere i compiti istituzionali che la legge regionale le ha assegnato e che norme di matrice statale le ha attribuito in tema di para-giurisdizione nei casi di diniego di accesso agli atti e di poteri sostitutivi previsti dall'art. 136 T.U.E.L. nei casi di colpevole omissione di atti dovuti da parte degli enti locali, nel 2013 ha concretamente raggiunto alcuni importanti obiettivi che qui di seguito si sintetizzano:

1) L'istituzione delle Commissioni Miste Conciliative nelle quattro ASL della Regione. Esse sono organismi di tutela di secondo livello, competenti per l'esame delle osservazioni, opposizioni, denunce e reclami contro atti o comportamenti che limitano o negano la fruibilità dei servizi sanitari; sono presiedute dal Difensore Civico Regionale o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante delle Associazioni di volontariato e tutela dei diritti e da un rappresentante della Aziende Sanitarie Locali. Tali Commissioni, nonostante il breve tempo trascorso dalla loro istituzione e malgrado la scarsa divulgazione della loro esistenza, hanno cominciato a funzionare, benché con diversa operatività a seconda delle singole Aziende Sanitarie, con evidente soddisfazione degli utenti.

2) L'iniziativa pedagogica di educazione civica intitolata "Il difensore Civico sui banchi di scuola". Essa, rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e

medie delle quattro province abruzzesi (nella specie sono stati interessati gli istituti comprensivi di Notaresco, di Tortoreto, di Cepagatti, di Castelfrentano e la Scuola Elementare "Torrione" di L'Aquila), si è tenuta direttamente nelle sedi scolastiche attraverso incontri interattivi curati con metodo e competenza dal personale dell'Ufficio del Difensore Civico ed ha avuto ad oggetto l'illustrazione della funzione della difesa civica ed in genere delle nozioni di amministrazione pubblica e di tutela dei diritti.

3) Il coinvolgimento diretto del difensore civico nelle tematiche e nelle problematiche inerenti la ricostruzione post-sisma nella città di L'Aquila e nel Cratere. In particolare il difensore civico si è fatto interprete delle giuste rivendicazioni di un comitato di cittadini esclusi dal contributo per la riparazione di immobili in costruzione danneggiati dal sisma del 2009 e, a seguito del suo intervento, il Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila ha finalmente sancito il diritto all'erogazione del contributo per quegli immobili, in corso di costruzione, classificati come "abitazione principale". Sotto altro aspetto egli collabora, ormai in maniera organica, con l'Ufficio Speciale della Ricostruzione del Cratere, in tema di interpretazione ed applicazione delle norme riguardanti i problemi connessi al sisma, norme molto spesso oscure e disarticolate.


Il taglio pratico con il quale è stata concepita la presente premessa non esclude l'auspicio, de iure condendo, che l'attuale normativa riguardante la difesa civica regionale possa essere modificata nel senso di prevedere un unico Ufficio che, oltre alla difesa generalista, possa specializzarsi nei settori relativi a determinate categorie di soggetti, come i minori e le persone private della libertà personale, nel senso che la medesima persona fisica, magari con settori maggiormente articolati, possa provvedere alla tutela dei diritti di tutti.



Ciò eviterebbe la proliferazione di rappresentanze istituzionali sovradimensionate e costose specie in un contesto nel quale il risparmio di pubbliche risorse è divenuta una esigenza.



La relazione che segue costituisce il rendiconto di un'attività e di un lavoro che sono il risultato dell'alta professionalità, della competenza, della dedizione, della laboriosità e della passione di tutti i componenti dell'Ufficio del Difensore civico, ai quali va la riconoscenza dei cittadini abruzzesi.



IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE



Avv. Nicola Antonio Sisti



GRAFICI SULL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO NELL'ANNO 2013
















Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica



**Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica -
Stato delle pratiche**



1.1 II EDIZIONE DEL PROGETTO “IL DIFENSORE CIVICO TRA I BANCHI DI SCUOLA”

Durante lo scorso anno si è svolta la II Edizione del Progetto “Il Difensore Civico tra i banchi di scuola” organizzato dall’Ufficio del Difensore Civico dell’Abruzzo.

L’iniziativa, ideata e realizzata dall’Ufficio per la prima volta nel 2006, è nata dall’idea di rafforzare e promuovere il ruolo del Difensore Civico Regionale al fine di implementare e potenziare, a vantaggio della collettività, un pubblico servizio, utilizzando come canale il mondo della scuola.

Il progetto ha rappresentato un efficace strumento per avvicinare i ragazzi al mondo della pubblica amministrazione, una realtà spesso troppo distante dai giovani e resa complicata da leggi e burocrazia, ma con la quale gli stessi hanno inconsapevolmente a che fare ogni giorno, sia all’interno della scuola che nel vivere quotidiano.

Il progetto, è stato presentato dalle Collaboratrici dell’Ufficio del Difensore Civico Regionale durante l’orario scolastico, alla presenza dei docenti.

Gli incontri sono stati articolati in lezioni teoriche ed approfondimenti pratici, volti ad illustrare ai ragazzi le funzioni ed i poteri del Difensore Civico

Regionale ed a stimolare il loro interesse attraverso la discussione e la risoluzione di piccoli problemi del loro quotidiano, il tutto in modo semplice e simpatico, lasciando ampio spazio alle domande dei bambini e con il supporto di colorato materiale informativo.

Il ciclo di incontri si è concluso con l'elezione, per ogni scuola, del Difensore Civico dei ragazzi, a seguito di una vera e propria "campagna elettorale" dei candidati incentrata sulla discussione delle problematiche riscontrate in ambito scolastico che i piccoli "eletti" si sono impegnati a risolvere o, quantomeno, portare all'attenzione di insegnanti e dirigenti scolastici.

La II Edizione del Progetto, anch'essa rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e medie delle quattro province abruzzesi, ha coinvolto i seguenti Istituti Scolastici:

- Istituto Comprensivo – Castelfrentano (Ch)
- Scuola Primaria "Torrione" – L'Aquila,
- Scuola Primaria "S. Francesco" – L'Aquila,
- Scuola Primaria "Gianni Di Genova" – L'Aquila,
- Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" – S. Giovanni Teatino (Ch)
- Istituto Comprensivo – Cepagatti (Pe)
- Istituto Comprensivo Notaresco (Te)

- Istituto Comprensivo Tortoreto (Te)

Il materiale illustrativo e tutte le foto ricordo degli incontri sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio – www.difensorecivicoabruzzo.it - nella sezione Iniziative – Progetto “Il Difensore Civico tra i banchi di scuola” – Galleria Fotografica e Materiale.

Ecco alcune immagini dei momenti significativi degli incontri:





Istituto Comprensivo Tortoreto (Te)



Foto ricordo con i neo-eletti "Difensori Civici dei ragazzi" di Tortoreto



Istituto Comprensivo Cepagatti (Pe)



Scuola elementare Torrione- San Francesco-G. Di Genova - L'Aquila



Istituto Castelfrentano (Ch)



Istituto Castelfrentano (Ch) - Interviene il Consigliere Regionale Emilio Nasuti

1.2 AGRICOLTURA

1.2.1 Il Difensore Civico interviene nuovamente in materia di risarcimento danni per i sinistri provocati a veicoli e a persone dalla fauna selvatica

Nell'attesa di un concreto intervento legislativo da parte della Regione Abruzzo, il Difensore Civico è intervenuto ancora una volta sulla questione del risarcimento danni prodotti agli autoveicoli dalla fauna selvatica, a seguito delle numerose richieste avanzate da cittadini danneggiati.

La questione è risultata abbastanza complessa e di difficile definizione mancando, nel panorama normativo regionale, un'espressa disposizione di legge che permetta di individuare le esatte responsabilità in materia di danni causati dalla fauna selvatica in caso di sinistri stradali.

La L. 157/92 attribuisce, infatti, alle Regioni il potere di emanare le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica obbligandole a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose.

Nell'ambito della rispettiva autonomia, le stesse Regioni, hanno, tuttavia, il potere di sub-delegare alle Province, in tutto o in parte, la gestione e, quindi, le responsabilità, in materia faunistica; pertanto laddove tale potere

venga esercitato, saranno le amministrazioni provinciali a rispondere nei limiti delle rispettive deleghe.

Fatte salve le fattispecie di delega delle rispettive competenze e le ipotesi in cui l'obbligo di risarcimento da parte delle Regioni sia previsto da apposite norme, la responsabilità per i danni causati ad autoveicoli da parte della fauna selvatica andrebbe, dunque, (la giurisprudenza consolidata si è espressa in tal senso) individuata in capo alle Regioni in forza della norma generale sulla responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c.

Nell'attuale normativa regionale, tuttavia, non si rinvencono disposizioni in ordine all'individuazione di responsabilità per danni a cose e/o a persone causati da animali selvatici; se, infatti, la Regione Abruzzo, con le leggi n. 10 del 24.06.2003 e n. 10 del 28.01.2004, ha delegato alle Province le funzioni risarcitorie in ordine ai danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alla zootecnia prevedendo, in tali ipotesi, anche l'erogazione di un contributo secondo la disciplina prevista dall'art. 4 L.R. n. 10/2003, nulla ha invece previsto in ordine al risarcimento dei danni per sinistri provocati a veicoli e a persone dalla stessa fauna selvatica.

In assenza di una specifica delega alle Province, la Regione sarebbe, dunque, responsabile in via generale ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Tale argomentazione viene, peraltro, avallata dal fatto che la stessa Regione Abruzzo, con legge n. 8 del 12.02.2005, abrogata con L.R. n. 33 del 09.11.2005, aveva in passato riconosciuto una propria responsabilità in tal senso assumendo l'obbligo di risarcire i danni relativi a incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica e demandando, nel contempo, ad un redigendo regolamento, la delega di tutte le relative funzioni alle Province previa regolamentazione delle procedure e contestuale assegnazione delle risorse.

Senonché, a seguito dell'abrogazione della suddetta legge, nulla è stato disposto in ordine alla responsabilità in questione per cui, allo stato attuale, l'obbligo di risarcimento rimarrebbe comunque in capo alle Regioni fatta salva la responsabilità delle Province, in qualità di enti proprietari e gestori delle strade di loro pertinenza, in caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza sulla rete stradale di loro competenza.

Alla luce di quanto premesso ed ai fini dell'esatta individuazione delle responsabilità nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Ufficio, ferma restando la responsabilità generale in capo alla Regione, occorre, comunque, preliminarmente accertare l'adempimento della Provincia agli obblighi di segnalazione di pericolo nella circolazione stradale attraverso

l'apposizione di opportuna segnaletica nei tratti in cui sono accertati reiterati episodi di attraversamento di animali selvatici.

Nonostante il parere espresso dal Difensore Civico Regionale, rimane il fatto obbiettivo della contraddittorietà delle pronunce giudiziali che non viene ovviamente superato dal chiarimento di questo Ufficio.

Sarebbe auspicabile una revisione dell'attuale assetto normativo attraverso la modifica della L.R. n. 10/2003 sia alla luce della recente giurisprudenza che ha riconosciuto in capo alle Regioni la responsabilità per i danni causati a persone e a cose da parte della fauna selvatica (cfr. Cass., 14.02.2000, n. 1638; Cass., 13.12.1999, n. 13956; Cass., 01.08.1991, n. 8470, Tribunale di Vasto sentenza del 07.07.2011), sia in considerazione del fatto che un'espressa previsione di legge che individui le esatte responsabilità tra Regione e Provincia rappresenterebbe, oltre ad uno strumento deflattivo alla proposizione dei ricorsi giudiziali, anche la soluzione alla rapida definizione delle questioni giudiziarie pendenti.

1.3 AFFARI FINANZIARI

1.3.1 Richiesta annullamento cartella esattoriale

Un cittadino si è rivolto all'Ufficio per ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale notificatagli da Equitalia e relativa al mancato versamento dell'Irpef, annualità 2009, per un importo di € 678,65 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.

Considerato che, per effetto del DM 9 aprile 2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009 (in G.U. 10 aprile 2009, n. 84), è stata disposta la sospensione dei termini tributari e contributivi per i residenti nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal sisma e che la ripresa dei pagamenti è stata fissata al 01.01.2012, secondo le modalità previste dalla Legge di Stabilità 2012, e rilevato, altresì, che l'istante stava effettuando regolarmente i versamenti con il modello F24, il Difensore Civico Regionale è intervenuto presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere l'annullamento della suddetta cartella esattoriale.

In particolare, l'Ufficio ha contestato le modalità di invio delle cartelle esattoriali soggette, secondo l'Agenzia delle Entrate, ad un controllo automatizzato.

Tale controllo, finalizzato a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi, era stato effettuato entro l'anno successivo a quello di riferimento, anche per i contribuenti residenti nei comuni del "cratere sismico".

Inoltre, considerato che le comunicazioni, incluse quelle riguardanti la sospensione degli esiti a debito, erano state recapitate a mezzo raccomandata ai domicili fiscali presenti nell'anagrafe tributaria, non tutte avevano raggiunto i contribuenti a causa dei cambi di indirizzo conseguenti al sisma.

Solo grazie all'interessamento da parte di questo Ufficio ed al tempestivo intervento nei confronti dell'Ente coinvolto, il cittadino è riuscito ad ottenere lo sgravio delle somme illegittimamente richieste.

1.3.2 Il Difensore Civico interviene sulla questione delle cosiddette "cartelle esattoriali pazze"

In ordine all'ormai nota vicenda relativa alle c.d. "cartelle pazze" è intervenuto il Difensore Civico Regionale, a seguito delle numerose istanze pervenute all'Ufficio ed aventi ad oggetto la contestazione di cartelle

esattoriali notificate da un Ente di riscossione dell'Agenzia delle Entrate, a molti contribuenti, cittadini privati e imprese, della provincia dell'Aquila.

Le richieste d'intervento hanno riguardato la notifica di richieste di pagamento relative ad accertamenti basati su calcoli errati e a volte già annullati in autotutela dalle competenti amministrazioni con provvedimenti mai notificati ai contribuenti, i quali, a distanza di anni, si sono visti recapitare cartelle esattoriali per somme non dovute e per importi, in alcuni casi, di diverse migliaia di euro, comprensive di sanzioni e interessi.

L'Ufficio si è immediatamente attivato riuscendo ad ottenere, in alcuni casi, lo sgravio delle predette cartelle, in altri, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute.

E' il caso di una cittadina che, a seguito di un controllo effettuato dall'Ente preposto alla riscossione, aveva ricevuto una notifica di pagamento sui redditi soggetti a tassazione separata relativa al periodo d'imposta 2003 per un importo di circa 9 mila euro, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora, derivante dalla riliquidazione automatizzata del TFR maturato a decorrere dall'anno 2001.

Sulla cartella esattoriale risultava, peraltro, una notifica pregressa, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in realtà mai ricevuta dall'istante.

A seguito dell'istruttoria condotta ed ai colloqui intervenuti con il Dirigente preposto al servizio presso l'Agenzia delle Entrate, è stata accertata non solo un'erronea riliquidazione, da parte del predetto Ente, dell'imposta dovuta (in realtà pari a circa 190 € anziché a 9.755,04), ma anche la nullità della notifica della cartella esattoriale da parte dell'Agente di riscossione, in quanto la stessa sarebbe stata già oggetto di annullamento in autotutela, da parte dell' Agenzia delle Entrate nel 2007.

1.3.3 La tassa per occupazione di suolo pubblico deve essere uguale per tutti!!

Si sono rivolti a questo Ufficio i proprietari di un immobile per segnalare che l'Amministrazione comunale aveva applicato la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per lavori di ristrutturazione effettuati su immobili ricadenti nella stessa zona, in maniera non univoca.

Tale disparità di trattamento si evinceva dal fatto che, mentre i ricorrenti avevano pagato la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, così come richiesto dal Comune, altre opere di sistemazione erano state eseguite senza alcun pagamento di tale tassa.

L'Ufficio ha provveduto a contattare gli uffici comunali preposti i quali, dopo vari solleciti, hanno riscontrato che la tassa richiesta ai ricorrenti non era dovuta in quanto il suolo occupato per la ristrutturazione, seppure gravato da servitù di passaggio pubblico, insisteva su un'area privata.

Il Comune ha provveduto, quindi, al rimborso degli oneri non dovuti.

L'intervento del Difensore Civico Regionale è stato determinante nella definizione di una questione pendente ormai da diversi anni, a tutela, ancora una volta, dei diritti dei cittadini.

1.4 DIRITTO ALLO STUDIO

1.4.1 La Scuola a domicilio per gli studenti disabili è un diritto costituzionalmente garantito

I genitori di un bimbo di 11 anni affetto da ritardo psicomotorio, dispensato dalla frequenza scolastica a causa della gravità della sua disabilità, hanno richiesto l'intervento del Difensore Civico poiché, relativamente all'anno scolastico 2012/13, il competente Servizio Regionale, non aveva provveduto ad adottare il provvedimento di impegno delle somme necessarie a garantire al piccolo alunno, così come a tanti altri alunni diversamente abili della Regione Abruzzo, la "Scuola a domicilio".

Sulla questione è intervenuto questo Ufficio rappresentando che, tale paradossale situazione era fortemente lesiva dei diritti costituzionali di uguaglianza, libertà e istruzione di ogni individuo e sottolineando, altresì, che l'istruzione scolastica, è un diritto primario di ogni alunno, non comprimibile e degradabile in nessun caso e per nessun motivo di ordine tecnico, economico, patrimoniale e/o organizzativo.

In tal senso si è espressa anche la recente giurisprudenza (*Ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. VI Ordinanza n.1390/2012; TAR Abruzzo Sez. Staccata di Pescara Set. 404/2012*) affermando che "il diritto del disabile

all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui effettività è assicurata mediante misure idonee....." ed ancora (TAR Piemonte - Torino - Sez. I - Sentenza n. 1754 del 23.04.07) "la legge n. 104/92 configura, agli artt. 12 e 13, un diritto soggettivo perfetto del portatore di handicap all'inserimento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e prevede gli strumenti idonei al raggiungimento di tale finalità".

A seguito del tempestivo intervento di questo Ufficio, il Servizio Regionale ha autorizzato il servizio di Scuola a domicilio per il piccolo alunno.

1.4.2 Mancato pagamento delle spettanze dovute quali rimborsi per il trasporto scolastico dei ragazzi diversamente abili

Si è rivolto a questa difesa civica un cittadino per segnalare il mancato rimborso, da parte delle competenti amministrazioni locali, dei contributi allo stesso dovuti, ai sensi della L.R. n. 78/78, a titolo di rimborso spese per l'accompagnamento della figlia diversamente abile presso la struttura scolastica ubicata in un paese diverso da quello di residenza.

Evidenziando che le somme in questione non erano state erogate al cittadino per alcune incongruenze e inadempimenti riconducibili al Comune e

alla Provincia, il Difensore Civico ha invitato gli Enti ad adottare i provvedimenti necessari rappresentando che, il comportamento omissivo dell'amministrazione, aveva provocato la lesione del diritto allo studio, diritto - costituzionalmente garantito, tutelato anche dalla L.R. 78/78, con conseguenti considerevoli ed ingiustificati disagi, non solo nei confronti dell'istante, ma di tutti cittadini che vivono nelle stesse condizioni.

Anche in questo caso l'intervento del Difensore Civico è stato risolutivo in quanto le amministrazioni hanno ottemperato tempestivamente a quanto richiesto a comprova, ancora una volta, di come la difesa civica rappresenti un valido ed efficace strumento di tutela del cittadino.

1.5 SISMA ANNO 2009

Il 2013 ha segnato un salto di qualità per la difesa civica regionale sia per l'aumento delle istanze nei vari campi d'intervento, sia per l'attenzione rivolta dall'Ufficio nella definizione delle questioni inerenti le vicende post-sisma e l'interpretazione della normativa di riferimento.

Il crescente numero di richieste pervenute in questo settore ha spinto l'Ufficio a dedicare una particolare attenzione alla complessa e delicata vicenda che vede protagonisti i cittadini abruzzesi ed aquilani in particolare, attraverso incontri congiunti con gli organismi e gli enti deputati alla ricostruzione del territorio, al fine di chiarire, in un'ottica di collaborazione e di vicinanza al cittadino, le situazioni giuridiche determinate da norme generali e rese a volte di difficile applicazione a causa del sopravvenire di fattispecie concrete non previste o, comunque, di non facile previsione da parte del legislatore.

In quest'ottica il Difensore Civico, nell'ambito nelle proprie competenze ed a seguito delle rilevanti segnalazioni pervenute, sia da parte dei cittadini che da parte degli enti pubblici, si è fatto interprete della complessa normativa di riferimento fornendo, alle stesse amministrazioni, gli strumenti giuridici per definire le questioni più particolari come nel caso del

riconoscimento del contributo per la riparazione delle case in costruzione ed il riconoscimento dei rimborsi per le spese di trasloco anche a soggetti diversi dal proprietario dell'immobile oggetto di ricostruzione.

In altri casi, come per la questione degli espropri per la realizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei moduli abitativi, l'intervento del Difensore Civico ha favorito la definizione delle procedure con conseguente erogazione degli indennizzi in favore dei proprietari espropriati in attesa da oltre quattro anni.

1.5.1 Le case in costruzione all'epoca del terremoto devono essere equiparate agli altri immobili

Tra le pratiche istruite nell'ambito del sisma certamente quella che merita maggiore rilevanza è quella relativa al riconoscimento del contributo per la ricostruzione/ristrutturazione delle case in costruzione.

La questione è sorta a seguito dell'istanza, rivolta da un gruppo di cittadini proprietari di immobili in costruzione all'epoca del sisma, che si erano visti rigettare le domande di riconoscimento del diritto all'erogazione del contributo economico per la riparazione dei suddetti immobili, destinati ad

abitazioni principali, in virtù di una non corretta interpretazione di un'ordinanza da parte degli uffici deputati alla ricostruzione.

Fino alla fine del 2009, infatti, gli immobili in costruzione erano stati equiparati alle seconde case ai sensi e per gli effetti delle Ordinanze n. 3779 e n. 3790, con conseguente riconoscimento ai proprietari, del diritto al contributo per la ricostruzione o la riparazione in base al livello di inagibilità attribuito ai predetti immobili.

Tale indicazione fu però successivamente smentita dall'Ordinanza n. 3857 del marzo 2010, che al contrario, con riferimento a questa categoria di immobili, pur non negando il diritto dei richiedenti all'erogazione del beneficio di legge, tuttavia, poneva delle condizioni di inapplicabilità sia in ordine al tetto massimo di erogazione del contributo (massimo 30 mila euro), sia in ordine alle condizioni e tempistiche di ultimazione dei lavori (i lavori di completamento si sarebbero dovuti ultimare entro 4 mesi dall'emanazione dell'ordinanza) non distinguendo, peraltro, gli esiti di inagibilità sismica con conseguente penalizzazione di tutti coloro che avevano ricevuto danni più ingenti.

La poca chiarezza normativa aveva portato, dunque, la Filiera Fintecna – Comune ad esprimersi attraverso le cosiddette F.A.Q., ovvero chiarimenti, attribuendo all'ordinanza n. 3857 una funzione sostitutiva, e non aggiuntiva,

come sarebbe stato logico, delle precedenti OPCM n. 3779 del 06.06.2009 e n. 3790 del 09.07.2009 con conseguente estensione tout court degli effetti da essa prodotti a tutti i soggetti privati che alla data del sisma stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale senza operare alcuna distinzione tra danni pesanti e danni leggeri ed in palese contrasto con l'interpretazione resa prima dell'emanazione dell'ordinanza in questione.

Stessa posizione era stata assunta, successivamente, dalla S.G.E., (organismo di certo delegato alla gestione dell'emergenza ma non legittimato all'interpretazione autentica di una disposizione normativa!) con l'effetto di aver reso di fatto inapplicabile l'OPCM 3857.

Il Difensore Civico si è fatto, dunque, interprete della complessa e lunga vicenda normativa riuscendo ad ottenere il riconoscimento, in favore dei proprietari di immobili in costruzione, adibiti ad abitazione principale, del diritto all'erogazione del contributo per la riparazione dei danni subiti equiparando le case in costruzione a tutti gli altri immobili.

In particolare, questo Ufficio ha contestato, in primis, l'autenticità giuridica dell'interpretazione fornita dalla Filiera Fintecna-Comune e dalla S.G.E., in ordine alla portata applicativa dell'art. 14, comma 4 dell'Ordinanza n. 3857, in quanto rilasciata da organismi non legittimati ad esercitare tale

potere; le cosiddette FAQ potevano essere considerate, infatti, chiarimenti su aspetti applicativi delle ordinanze, ma non certo interpretazioni autentiche delle norme in esse contenute.

In secondo luogo, questa difesa civica ha evidenziato come l'interpretazione fornita dall'amministrazione comunale avrebbe, di fatto, comportato l'inapplicabilità dell'Ordinanza n. 3857 ad alcune fattispecie.

Stante le stringenti limitazioni economiche e temporali introdotte dalla norma (tetto massimo di contributo pari a 30 mila euro e ultimazione di lavori entro e non oltre 4 mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza!!!), l'interpretazione estensiva fornita dall'amministrazione comunale, avrebbe inevitabilmente penalizzato i soggetti maggiormente danneggiati (proprietari con case classificate B ed E) che, non avendo potuto ultimare i lavori nei termini ed alle condizioni prescritte, si sarebbero trovati, da un lato nella condizione di non poter usufruire del contributo per la riparazione (o ristrutturazione), dall'altro nell'ulteriore paradossale condizione di non poter, comunque, ultimare i lavori delle loro abitazioni non essendo i relativi progetti, benché regolarmente approvati, conformi alle recenti normative in materia di adeguamento sismico.

Per non parlare degli effetti discriminatori che si sarebbero venuti a determinare tra coloro che si erano visti erogare il contributo prima del 10

marzo (data, ricordiamo, di pubblicazione dell'Ordinanza in questione) e coloro che, a parità di diritti e condizioni, si erano visti rigettare le domande successivamente a tale data; discrimine questo ulteriormente aggravato, dal fatto che, come riferito dagli istanti e come si è potuto riscontrare dalla consultazione dell'Albo Pretorio on line del Comune, in diversi casi unità immobiliari in corso di costruzione avevano beneficiato del contributo anche successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza del 10 marzo 2010.

All'esito dell'attenta istruttoria condotta, il Difensore Civico ha ritenuto che l'interpretazione più aderente alla volontà del legislatore e più rispondente ai criteri di sostanza e di logica, avrebbe dovuto essere quella di circoscrivere la portata normativa dell'Ordinanza solo ai proprietari di case in costruzione che, avendo riportato danni leggeri, alla data del sisma erano in uno stato di realizzazione già molto prossimo al completamento, riconoscendo agli stessi il vantaggio di evitare il lungo iter della cosiddetta "filiera" equiparando, in tutti gli altri casi, gli immobili in costruzione, destinati ad abitazione principale, alle prime case con conseguente pieno riconoscimento del relativo diritto all'erogazione del contributo in favore dei proprietari.

Il recepimento della posizione giuridica adottata dal Difensore Civico da parte dell'Amministrazione comunale ha portato ad un importante risultato,

confermando la validità di questa istituzione e confermando il ruolo della stessa come strumento di raccordo tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione.

1.5.2 Problematiche relative alle spese di gestione degli alloggi C.A.S.E. – Interviene il Difensore Civico

Alcuni cittadini, assegnatari di alloggi provvisori del Progetto CASE, si sono rivolti al Difensore Civico Regionale in quanto si erano visti recapitare, da parte dell'Amministrazione Comunale, avvisi di pagamento riguardanti spese per utenze, manutenzione e gestione degli edifici e degli spazi comuni dove erano ricompresi gli appartamenti da loro occupati.

La problematica sottoposta all'attenzione di questo Ufficio era riferita soprattutto al fatto che le bollette relative ai consumi di energia elettrica, gas, acqua, ecc., erano state emesse senza effettuare i rilievi dei consumi effettivi, ma come anticipazione spese, in vista di un successivo conguaglio.

Sono stati numerosi gli articoli di protesta apparsi sulla stampa locale aventi ad oggetto la mancata manutenzione degli alloggi, con conseguenti gravi danni a carico degli stessi, come ad esempio :intonaci staccati, infiltrazioni di acqua, tubature rotte, danni strutturali.

L'Ufficio si è attivato per cercare una soluzione mettendosi in contatto con le istituzioni competenti.

Il risultato?

L'Amministrazione comunale si è resa disponibile a confrontarsi e rapportarsi con il Difensore Civico, dimostrando attenzione nei confronti delle problematiche che di volta in volta venivano segnalate ai vari Uffici.

Alcuni piccoli problemi di manutenzione sono stati risolti, anche se pochi, visto che il Progetto CASE conta numerosi insediamenti, troppi, come troppe sono le famiglie ancora costrette, dopo più di quattro anni dal sisma, a vivere in case provvisorie perché mancano i fondi per la ricostruzione.

Case provvisorie, così sono state definite, case che con il trascorrere del tempo presenteranno sempre più problemi se non si interverrà tempestivamente, con un'adeguata e regolare manutenzione, a riparare ogni danno segnalato.

Ma il problema è sempre lo stesso: mancano i fondi!

1.5.3 Il Comune vuole ripristinare i parcheggi a pagamento nel centro storico disabitato a causa del sisma: anche il Difensore Civico si è opposto

Il Difensore Civico è intervenuto sulla questione dei lavori per il ripristino dei parcheggi a pagamento che l'Amministrazione comunale ha realizzato sulle aree del centro storico, chiedendo un sollecito intervento ai competenti organi politici e amministrativi finalizzato alla sospensione dei lavori.

Il ripristino delle "Aree Blu" aveva sollevato numerose proteste da parte di cittadini, impiegati, studenti, associazioni di categoria e dei gestori dei pochi esercizi commerciali che hanno riaperto nel centro storico, i quali sarebbero stati costretti a pagare per la sosta della propria auto non trovandosi in città aree di parcheggio libere a causa dell'intransitabilità di molte strade e zone urbane.

Per non parlare dell'effetto dissuasivo che tale misura avrebbe potuto avere su coloro che desideravano trascorrere qualche ora in un centro storico che, sebbene abbia ben poco da offrire, resta pur sempre un luogo di ritrovo per molti aquilani.

Questi alcuni titoli apparsi sulla stampa locale:

"Prima il centro e poi i parcheggi";

"Così il Comune crede di invogliare i turisti a visitare il centro della nostra città, facendo pagare il parcheggio?!"

La notizia è rimbalzata sui social network condivisi da utenti sdegnati per la decisione dell'Amministrazione di far pagare la sosta in un centro storico deserto, accendendo polemiche e provocando provocazioni!

Così qualcuno ha elaborato un facsimile di "ricevuta di pagamento" decisamente fuori dall'ordinario che in breve tempo ha fatto il giro della città.

Questa breve parentesi solo allo scopo di sottolineare quanto i cittadini tengano alla tutela dei propri diritti e come le notizie si diffondano rapidamente.

Tralasciando la normativa che regola i parcheggi a pagamento, la giurisprudenza, le sentenze ed i vari regolamenti, l'Ufficio ha volutamente pensato di descrivere questo caso in modo un po' particolare, per mettere maggiormente in risalto il fatto che un cittadino, anche uno soltanto, è in grado di sollevare una protesta e riuscire, attraverso la mediazione e la concertazione a risolvere problemi creati da decisioni non condivise.

In considerazione dei disagi che tali misure avrebbero potuto arrecare a tutti i cittadini, il Difensore Civico ha invitato le Autorità competenti a prendere in considerazione l'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori e a rinviare il ripristino dei parcheggi a pagamento al momento in cui la città sarà di nuovo in grado di offrire ai cittadini i servizi, a fronte dei quali potranno anche essere pagati i parcheggi.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, il Comune ha ritenuto opportuno accogliere le richieste dei cittadini, rinviando tutte le azioni volte al ripristino dei parcheggi a pagamento.

1.5.4 Il Difensore Civico interviene in favore dei cittadini per la definizione delle pratiche di esproprio dei terreni destinati alla realizzazione di alloggi provvisori post sisma

Un'altra questione risolta grazie all'intervento del Difensore Civico Regionale è stata quella relativa alla definizione delle pratiche di esproprio dei terreni occupati dal Comune per la realizzazione del Progetto C.A.S.E. e dei MAP (Moduli Abitativi Provvisori) da tempo bloccate a causa delle lungaggini burocratiche ed amministrative necessarie per l'espletamento delle stesse.

La vicenda è nata a seguito di una richiesta d'intervento presentata all'Ufficio da parte di alcuni cittadini aquilani che si erano visti espropriare i terreni di loro proprietà senza, tuttavia, ricevere, a distanza di oltre 4 anni dal sisma, l'erogazione degli indennizzi di legge.

Le ordinanze emanate nel 2009 hanno, infatti, riconosciuto all'amministrazione comunale, per mezzo degli uffici preposti alla gestione post sisma, il potere di avviare procedure di esproprio o di occupazione

d'urgenza, su terreni di proprietà privata, per la realizzazione di alloggi provvisori per i cittadini rimasti privi di dimora a causa del terremoto.

Senonché, concluse le predette procedure, la maggior parte dei cittadini espropriati non ha ricevuto, a distanza di diversi anni dall'esproprio, alcun indennizzo da parte dell'amministrazione.

La questione che ha interessato l'Ufficio ha visto coinvolti una decina di proprietari per un importo complessivo di oltre un milione di euro ed stata definita grazie al tempestivo intervento del Difensore Civico che è riuscito a far sbloccare le pratiche e ad ottenere l'erogazione delle somme spettanti agli istanti.

E' stato ottenuto un importante risultato dal momento che la questione delle pratiche relative agli espropri post-sisma, interessa molti cittadini aquilani per i quali questo Ufficio continua ad attivarsi affinché siano tutelati e riconosciuti i diritti di legge.

1.5.5 La questione dell'assegnazione degli alloggi provvisori in favore delle famiglie svantaggiate.

L'attenzione di questa difesa civica non si è fermata solo sulle questioni di carattere amministrativo ma anche sulle problematiche delle famiglie con

disagi economico-sociali la cui condizione ha subito un grave peggioramento a causa del terremoto.

E' il caso di un cittadino che si è rivolto a questo Ufficio perché intervenisse presso gli organi competenti al fine di ottenere l'assegnazione di un alloggio provvisorio per sé e per la sua famiglia.

L'istante, padre di famiglia disoccupato con moglie e due bambini piccoli a carico, trovandosi nell'impossibilità di saldare il debito contratto con la propria banca per l'acquisto della propria abitazione, aveva subito, nel 2012, il pignoramento della stessa con conseguente notifica del provvedimento di sfratto esecutivo da parte delle competenti autorità giudiziarie.

Stanti le evidenti difficoltà della famiglia e l'indisponibilità di altra dimora, il Tribunale dell'Aquila aveva concesso all'istante di continuare ad occupare l'immobile nelle more della conclusione della procedura di vendita all'asta.

Nonostante le reiterate richieste rivolte all'Ufficio comunale competente e all'Assessorato per l'assistenza alla popolazione e nonostante l'impegno assunto dall'Ente, l'istante non era riuscito ad ottenere una sistemazione alloggiativa per sé e per la sua famiglia.

L'assegnazione dell'abitazione è stata disposta dall'Amministrazione comunale solo grazie al tempestivo intervento del Difensore Civico che ha rappresentato non solo la condizione di estremo disagio in cui versava la famiglia, con conseguente rischio di sottrazione dei minori, ma ha considerato anche la circostanza che molti MAP si stavano rendendo disponibili grazie al rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni rese agibili.

1.6 SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

1.6.1 Dimissione da una clinica privata e ricovero in una Residenza Sanitaria Assistita

Un paziente, ospite presso un Centro di Riabilitazione in regime di ricovero per 30 giorni, si è rivolto a questo Ufficio in quanto aveva ricevuto una comunicazione di dimissione poiché era terminato il periodo di trattamento previsto dalla legge.

Il paziente in questione, si trovava, quindi, nella condizione di non sapere dove andare una volta dimesso in quanto, i parenti più prossimi, avevano comunicato al Centro di Riabilitazione, l'impossibilità di assistere il proprio congiunto.

Il Difensore Civico è intervenuto presso l'Azienda Sanitaria competente per territorio e presso il Centro di Riabilitazione, chiedendo un riesame dello stato di salute del paziente che, secondo quanto sostenuto dai parenti, necessitava di ulteriori trattamenti riabilitativi.

A seguito dell'interessamento di questo Ufficio, l'Organo preposto alla rivalutazione ha autorizzato una proroga di 60 giorni, alla scadenza della quale il paziente è stato ospitato presso una Residenza Sanitaria Assistenziale.

Questa soluzione non può definirsi tra le migliori, in quanto le RSA, a volte, si trasformano in strutture di lungodegenza, mentre erano state pensate per periodi di media degenza, finalizzati al recupero funzionale del paziente.

Infatti, le RSA offrono un servizio extraospedaliero, caratterizzato dall'integrazione dell'assistenza sanitaria con quella sociale ed in particolare ospitano persone anziane e disabili, affette da patologie che non richiedono di un'assistenza medica continua, ma che necessitano di assistenza infermieristica, riabilitativa e di supporto alle attività della vita quotidiana.

L'ammissione in RSA pubblica è spesso determinata anche dall'assenza di un idoneo supporto familiare presso il proprio domicilio, tanto che una permanenza temporanea, in caso di problemi socio-ambientali irrisolvibili, può diventare permanente.

1.6.2 Residenza all'estero: come ci si comporta con il medico di base?

Una cittadina domiciliata in un comune abruzzese si è rivolta all'Ufficio per segnalare la revoca, da parte dell'Azienda Sanitaria competente, del proprio medico di base, avendo la stessa mantenuto la residenza in un Paese estero.

Contattata dal Difensore Civico, l'Azienda Sanitaria ha riferito che i cittadini, assistiti da uno Stato dell'Unione Europea, nel caso in cui abbiano necessità di far ricorso a cure sanitarie medicalmente necessarie, hanno diritto, esibendo la Tessera Europea di Assicurazione malattia TEAM (del Paese di residenza), ad ottenere le prestazioni in forma diretta presso le strutture pubbliche e private convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale costituito da una rete di Aziende Sanitarie Locali ed ospedali dislocati su tutto il territorio.

Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie fornite a titolo gratuito, salvo il pagamento di un ticket (partecipazione alle spese) che resta a carico dell'assistito (non rimborsabile) ed il cui importo è fissato da ciascuna Regione.

Per ottenere le suddette prestazioni, il cittadino deve recarsi direttamente presso il prestatore di cure (ospedale, qualsiasi medico, ecc.) ed esibire la Tessera come unica condizione per avere il diritto di ricevere le cure, secondo le stesse regole vigenti per gli assistiti italiani.

I dottori di medicina generale ed i pediatri, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, dietro presentazione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia effettuano la visita in forma diretta e possono

prescrivere prestazioni specialistiche, analisi di laboratorio, esami diagnostici, medicinali o ricoveri in ospedale.

Il ricovero negli Ospedali pubblici (e privati accreditati), può avvenire sia tramite il pronto soccorso, esibendo direttamente la Tessera, sia con la prescrizione del medico di base; per le prestazioni di pronto soccorso, ad eccezione dei ricoveri in ospedale, è previsto il pagamento di un ticket.

Per i casi gravi ed imprevisti, in tutte le Regioni è in funzione il Servizio di emergenza sanitaria (118), di norma gratuito dietro presentazione della tessera.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri che nel proprio Paese sono sottoposti a terapie particolari (quali dialisi, chemioterapia) questi, prima di arrivare in Italia, devono necessariamente prendere accordi con la struttura che dovrà erogare tali prestazioni, al fine di garantire la continuità della cura; anche tali prestazioni saranno soggette solamente, nei casi previsti, al pagamento del ticket.

Contrariamente a quanto rappresentato dall'Azienda Sanitaria, l'istante ha prodotto una nota del Sistema Sanitario del Paese estero, secondo la quale non sarebbe necessaria la residenza in Italia per l'assegnazione di un medico di base, ma sarebbe sufficiente il domicilio.

Della questione, particolarmente complessa, è stato interessato anche il Ministero degli Esteri che ha sostenuto la tesi dell'Azienda Sanitaria, ribadendo che, senza la residenza in Italia, non sarebbe stata possibile l'assegnazione di un medico di base.

Vista la discordanza tra la tesi del Servizio Sanitario Tedesco e quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, il Difensore Civico Regionale si è rivolto al Centro SOLVIT.

SOLVIT è un servizio fornito dall'amministrazione nazionale di ogni paese dell'UE e di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Per ogni caso segnalato, SOLVIT cerca di risolvere il problema nel più breve tempo possibile, e interviene:

- in caso di violazione dei diritti UE dei cittadini o delle imprese da parte della pubblica amministrazione di un altro paese dell'UE;
- se non è stato avviato un procedimento giudiziario (può invece farlo nel caso di un semplice ricorso amministrativo).

Poiché, a parere del SOLVIT, sentito anche il Ministero della Salute, un domiciliato può richiedere ed ottenere il medico di base in Italia, questo Ufficio ha suggerito all'interessata di rivolgersi direttamente al Centro del Paese di residenza, in quanto le regole dettate dalla Commissione Europea impediscono di aprire una segnalazione Italia contro Italia.

1.6.3 Gli indennizzi di cui alla Legge 210/92 non vengono erogati per mancanza di fondi

Si è rivolto al Difensore Civico un cittadino, affetto da una patologia molto grave causata da una trasfusione, il quale, nonostante reiterate richieste, non riusciva ad ottenere il pagamento degli arretrati e la rivalutazione dell'indennizzo di cui alla Legge 210/92 "*Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni*".

Il Difensore Civico ha ritenuto opportuno coinvolgere sia i responsabili del Ministero della Salute, sia i competenti Servizi degli Uffici regionali.

La questione ha richiesto molta attenzione da parte dell'Ufficio, da un lato coinvolto emotivamente data la delicatezza della questione ed il peggioramento progressivo delle condizioni di salute dell'interessato, dall'altro costretto a barcamenarsi nei "meandri" di una burocrazia spesso disumana e sterile, che poco tiene conto delle situazioni soggettive e delle condizioni di vita di chi versa in un precario stato di salute.

Malgrado le sollecite e continue richieste, affinché quanto spettante al cittadino venisse regolarmente corrisposto, questo Ufficio ha accertato che la

mancata erogazione della somma era causata dal ritardo nel trasferimento dei fondi, da parte dello Stato.

L'Ufficio continua ad adoperarsi presso il Ministero competente, affinché il trasferimento dei fondi avvenga in modo puntuale, al fine di soddisfare le legittime richieste di chi è affetto da malattie gravi e necessità per questo di cure ed assistenza continue.

1.6.4 Rimborso delle spese sostenute da un diversamente abile per la modifica degli strumenti di guida della propria autovettura

Una cittadina diversamente abile con incapacità motorie permanenti ha rivolto una richiesta d'intervento a questo Ufficio per ottenere il rimborso, da parte della ASL, delle spese, dalla stessa sostenute, per la modifica degli strumenti di guida effettuata sulla propria autovettura.

In particolare l'istante aveva sostenuto una spesa di 4.800 euro per l'installazione ed il collaudo del dispositivo di guida per disabili anticipando interamente la suddetta somma, senonché, nonostante le reiterate richieste dalla stessa avanzate, il Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda Sanitaria Locale, non aveva ancora provveduto, a distanza di oltre due anni, ad effettuare il rimborso.

La Regione Abruzzo, con Legge n. 57/1980 e Legge n. 57/1998, ha riconosciuto, in favore delle persone con permanente incapacità motoria accertata dalla Commissione medica operante presso le competenti ASL di cui all'art. 4 L. 104/1992, un contributo, nella misura del 20% della spesa sostenuta, per la modifica degli strumenti di guida, agevolazione, peraltro, già ammessa a livello nazionale dall'art. 27 della L. 104/1992. I fondi necessari a tal fine, vengono annualmente stanziati dalla Regione in proporzione agli eventuali destinatari.

Questo Ufficio, rappresentando che i diritti dei cittadini con infermità fisiche e mentali devono essere rispettati e garantiti e che, pertanto, deve essere data immediata attuazione alle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi, ha invitato l'amministrazione competente a porre in essere tutti i provvedimenti necessari al riconoscimento di quanto richiesto dall'istante riuscendo ad ottenere, in breve tempo, positivo riscontro con conseguente rimborso di quanto dovuto in favore della cittadina richiedente.

1.7 FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E QUESTIONI PREVIDENZIALI

1.7.1 Un conguaglio esagerato azzerò una mensilità di pensione.... - Interviene il Difensore civico

Si è rivolto all'Ufficio un pensionato denunciando un esagerato decurtamento della propria pensione, ridotta, a seguito di conguaglio, a soli € 2,00 mensili.

Dopo essersi più volte recato presso gli uffici INPS, per richiedere una verifica del conteggio fiscale, l'istante era stato rassicurato circa un probabile errore di calcolo sulla parte riguardante gli assegni familiari.

Il Difensore Civico Regionale ha, dunque, provveduto a contattare il funzionario incaricato dell'INPS chiedendo un minuzioso controllo della posizione debitoria del richiedente.

Dopo vari solleciti, sono state fornite a questo Ufficio le motivazioni che avevano determinato tale conguaglio fiscale e, conseguentemente, la liquidazione di una rata pensionistica di importo irrisorio.

La giustificazione era supportata dalla Legge Finanziaria del 2008, art. 1, comma 221, che prevedeva che i dati relativi alle detrazioni fiscali avrebbero dovuto essere comunicati annualmente, anche tramite CAF, all'Agenzia delle Entrate.

Da un riscontro effettuato dal responsabile dell'area interessata non risultava pervenuta, per l'anno in questione, alcuna comunicazione relativa a detrazioni per familiari a carico.

Da ciò era scaturito il debito riportato nella rata.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, al contribuente è stata suggerita, come unica possibilità di recupero, la detrazione di tali importi nel momento dell'elaborazione del 730, oppure con un 730 integrativo.

1.8 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA

1.8.1 Il Difensore Civico Regionale interviene sulla procedura per l'assegnazione degli alloggi ATER

L'Ufficio ha ricevuto numerose richieste da parte di cittadini finalizzate a conoscere la corretta procedura per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, avendo prodotto la relativa domanda.

In particolare, un cittadino disoccupato e con gravi difficoltà motorie, ha segnalato al Difensore Civico le difficoltà che aveva incontrato nell'interpretazione della procedura per l'assegnazione di un alloggio, visto che alle sue richieste di chiarimenti, rivolte agli uffici competenti per territorio, non era stato fornito alcun riscontro.

Interessato della questione, questo Ufficio ha informato tempestivamente l'istante in ordine alla procedura oggetto di intervento, rappresentando che per l'assegnazione degli alloggi ATER, il Comune emana un bando pubblico, contenente l'elenco dei requisiti per l'accesso e la documentazione da produrre; procede quindi all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità per poi trasmetterle alla Commissione Circondariale per l'assegnazione di alloggi.

La Commissione, esaminate le domande presentate e verificata la documentazione allegata alla stessa, assegna i relativi punteggi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dal bando, predisponendo e pubblicando (presso il Comune e l'ATER competente) una graduatoria provvisoria degli aventi diritto, con l'indicazione del punteggio conseguito e dei modi e termini per eventuali opposizioni.

Terminato l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva.

Tale graduatoria viene trasmessa per la pubblicazione al Comune, all'ATER ed al BURA della Regione, con l'indicazione del termine entro cui gli interessati possono fare ricorso al TAR.

Trascorsi 60 giorni, in mancanza di notifica di ricorsi al TAR, il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi disponibili, previa nuova verifica della sussistenza dei requisiti previsti dell'aspirante assegnatario.

Procedura trasparente, criteri chiari, tempi e modalità perfettamente comprensibili.

Ma per chi? Sicuramente non per le persone diversamente abili, che possono soffrire di patologie fortemente invalidanti, tanto da non permettere loro una semplice compilazione di domanda o di seguirne l'iter.

E' per questo motivo che il Difensore Civico Regionale si è avvalso della collaborazione di un gruppo di cittadini che offrono gratuitamente servizi a persone in difficoltà.

Grazie all'intervento dell'Ufficio ed alla collaborazione di persone che dedicano parte del loro tempo al volontariato, numerosi cittadini sono riusciti ad accedere alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi.

1.9 IL CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI

L'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 fissa al 30 aprile dell'anno successivo il termine per l'approvazione del Rendiconto della gestione finanziaria, per tutte le Amministrazioni locali.

Come ogni anno il Difensore Civico, per poter assolvere agli adempimenti di legge, ha attivato il suo intervento al fine di conoscere la situazione di tutte le Amministrazioni locali della regione.

Nell'invito, rivolto a tutti i Comuni e alle quattro Province l'Ufficio, nell'invitare gli Enti a comunicare gli estremi dell'atto di approvazione del Rendiconto relativo all'anno 2012, o i motivi che ostacolavano tale adempimento, ha rammentato che la mancata approvazione attiva, oltre all'intervento sostitutivo del Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.L.gs n. 267/2000, anche l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis dell'art. 227, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. l) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2013, che prevede l'attuazione della procedura del comma 2 dell'art. 141 (T.U. 267/2000), la quale può anche condurre allo scioglimento del Consiglio.

Il lavoro è risultato particolarmente impegnativo per l'Ufficio, in quanto, nella maggior parte dei casi, alla prima nota di richiesta l'Ente non ha dato riscontro; ciò ha richiesto ulteriori attività di monitoraggio, che ha comportato l'invio di circa 50 diffide.

Fortunatamente tutti gli Enti, anche se con ritardo, hanno provveduto all'approvazione, ragion per cui non è stato necessario procedere alla nomina di commissari ad acta.

1.10 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Anche quest'anno l'Ufficio è stato interessato da numerose richieste di accesso agli atti che per le diverse materie trattate hanno consentito di analizzare ed approfondire aspetti normativi differenti a seconda delle fattispecie di riferimento.

Nella quasi totalità dei casi le Amministrazioni coinvolte si sono adeguate alle decisioni del Difensore Civico; ciò a conferma del fatto che il ricorso alla difesa civica in materia di accesso costituisce, per il cittadino, una valida alternativa al ricorso al TAR e per la pubblica amministrazione uno strumento deflattivo dei ricorsi giudiziari con conseguente notevole risparmio per entrambi i soggetti coinvolti, sia in termini economici che temporali.

Se la maggior parte dei ricorsi proposti sono stati conclusi con provvedimenti positivi di riesame, tuttavia, non sono mancate pronunce negative da parte di questa Difesa Civica precedute, comunque, da una scrupolosa istruttoria e da un'attenta ricerca normativa e giurisprudenziale

1.10.1 Al titolare di un fondo è riconosciuto un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti relativi alla realizzazione di opere sul terreno confinante

Si è rivolto a questo Ufficio l'Amministratore legale di una società per richiedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della Legge 241/90, il riesame del diniego opposto da un'Amministrazione Comunale, alla propria richiesta di accesso agli atti di un procedimento amministrativo avente ad oggetto la questione relativa alla concessione edilizia rilasciata ad una cooperativa su un'area limitrofa a quella di proprietà dell'istante.

In particolare il richiedente aveva ottenuto anni fa, dal Comune, la voltura, in suo favore, della licenza edilizia, concessa in precedenza ad altra ditta proprietaria, per l'esecuzione di lavori edili consistenti nella realizzazione di sette fabbricati da adibire a villini plurifamiliari, tuttavia, qualche mese più tardi, l'amministrazione comunale, con ordinanza sindacale, aveva disposto la sospensione dei lavori motivando il predetto provvedimento con la necessità di riesaminare la legittimità della licenza edilizia precedentemente rilasciata.

Senonché, venendo a conoscenza che la stessa amministrazione, qualche anno dopo l'emanazione della citata ordinanza, aveva rilasciato ad una cooperativa edilizia, un permesso di costruire sui terreni limitrofi a quelli di proprietà del richiedente, l'istante ha presentato formale richiesta di

accesso agli atti del procedimento amministrativo avente ad oggetto la questione specificata motivando la propria richiesta con il fatto che l'intervento di costruzione realizzato sulla proprietà limitrofa al proprio terreno avrebbe potuto incidere sulla "susceptività edilizia" dello stesso.

A seguito del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso, l'istante ha deciso di rivolgersi al Difensore Civico affinché procedesse al riesame del rifiuto opposto dall'Amministrazione Comunale.

All'esito dell'istruttoria condotta sugli atti in proprio possesso, questo Ufficio ha ritenuto di accogliere la richiesta formulata dall'istante, in quanto lo stesso, nella sua qualità di proprietario dell'immobile confinante con quello del controinteressato, avrebbe avuto diritto non solo alla visione, ma anche all'estrazione copia dei documenti in esame.

La decisione assunta da questa Difesa Civica si è basata sul presupposto che la nozione di interesse all'accesso ai documenti amministrativi è diversa e più ampia di quella dell'interesse all'impugnativa, non presupponendo necessariamente una posizione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo, in quanto la legittimazione all'accesso può essere riconosciuta a chi possa dimostrare che gli atti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione

giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse a un bene della vita distinto rispetto a quello relativo alla situazione legittimante eventualmente l'impugnativa dell'atto.

La legittimazione a richiedere l'accesso, spetta, pertanto, al soggetto che è parte nel procedimento amministrativo cui si riferiscono i documenti richiesti in esibizione, nonché al soggetto comunque titolare di un interesse meritevole di tutela ai fini dell'accesso stesso.

In ogni caso l'art. 24 della legge n. 241/1990, recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso, dispone espressamente, al comma 7, che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”*

Nella fattispecie la decisione assunta da questa Difesa Civica ha trovato conforto in quella parte della giurisprudenza che ha affermato come il titolare di un fondo abbia un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti relativi alla concessione per la realizzazione di opere nel terreno confinante, al fine di verificarne la legittimità e valutare se intraprendere azioni a tutela del proprio diritto al rispetto delle distanze ovvero di quello a tutela di immissioni nocive ecc. (TAR Campania, Napoli sez. V - 9 marzo 2004 n. 2780).

1.10.2 E' possibile la riammissione in termini di un'istanza di riesame per errore scusabile

Particolarmente interessante, sotto un aspetto strettamente procedurale, è il caso di una cittadina, titolare di un'Azienda Agricola che ha formulato, a questa difesa civica, un'istanza di riesame a fronte del diniego opposto da un'amministrazione comunale.

Più in particolare l'istante, titolare del fondo su cui sorge l'Azienda, in parte espropriato dal Comune per la realizzazione di un Polo Rifiuti, aveva richiesto all'Ente la visione ed estrazione copia degli atti inerenti le procedure funzionali alla realizzazione del predetto Polo.

Senonché a seguito del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso, la richiedente aveva inoltrato richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con provvedimento decisorio, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in ragione della propria incompetenza a pronunciarsi su una materia attribuita al Difensore Civico Regionale.

A seguito dell'istanza di riesame formulata dalla cittadina, questo Ufficio ha ritenuto opportuno procedere all'accoglimento dell'istanza con

conseguente rimessione in termini dalla domanda, ritenendo che la fattispecie integrasse un'ipotesi di errore scusabile, preso atto che nel provvedimento di diniego notificato dall'Amministrazione Comunale, non era stato indicato né il termine né l'Autorità alla quale si sarebbe dovuto ricorrere.

Per giurisprudenza consolidata, infatti, la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell'Autorità cui ricorrere può integrare errore scusabile in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario (*Consiglio di Stato sent. 16 aprile 2012, n. 2139*).

Occorre, tuttavia, distinguere il caso della radicale mancanza dell'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorre da quello dell'indicazione erronea (indicazione di un termine inesatto e/o di un giudice privo di giurisdizione), poiché, nel primo caso, la rimessione in termini deve essere valutata caso per caso e non concessa automaticamente.

Altrimenti opinando, infatti, l'inadempimento dell'Amministrazione si tradurrebbe, in maniera del tutto illogica, in una sottrazione indiscriminata e generalizzata dall'onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti che disciplinano la sua impugnazione.

Nel caso di specie, questo Ufficio ha ritenuto che la mancata indicazione, da parte dell'Amministrazione comunale, della possibilità di proporre ricorso al TAR e in via stragiudiziale al Difensore Civico aveva sicuramente indotto in errore l'istante che, ignorando le esatte competenze per materia del Difensore Civico rispetto a quelle della Commissione per l'accesso, aveva erroneamente presentato la propria istanza di riesame, seppur nei termini di legge, all'Autorità non competente a decidere sulla questione.

In ogni caso, la decisione di consentire la presentazione dell'istanza è stata assunta anche in considerazione del fatto che il richiedente si trovava ancora nei termini previsti per proporre ricorso al Difensore Civico.

1.10.3 La qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare non legittima di per sé l'accesso agli atti

Non sempre le richieste di accesso agli atti inoltrate all'Ufficio hanno trovato accoglimento, sia per il decorso del termine di presentazione del ricorso sia per difetto di procedibilità dell'istanza, sia per il mancato riconoscimento del diritto in capo al richiedente.

Interessante è il caso di un cittadino che si è rivolto a questo Ufficio per ottenere il riesame del rifiuto opposto, da un'Azienda Sanitaria Locale, alla propria richiesta di accesso ai documenti di un procedimento disciplinare avviato dal suddetto Ente a carico di una dipendente.

L'istante aveva motivato la propria richiesta sostenendo di essere l'autore dell'esposto che aveva dato origine al suddetto procedimento e di avere, pertanto, in tale veste, un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 22 L. 241/90.

Dinanzi alla rituale richiesta di chiarimenti in ordine ai motivi ostativi all'accesso, l'Ente interpellato aveva motivato il rifiuto rappresentando che, avendo l'istante presentato l'esposto come semplice cittadino e, quindi, in qualità di soggetto estraneo ai fatti, non avrebbe avuto l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso della documentazione richiesta.

All'esito dell'istruttoria condotta sugli atti in proprio possesso e sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale in materia, questa difesa civica ha determinato di non dover accogliere l'istanza.

Per costante elaborazione giurisprudenziale (*C.d.S. Adunanza Plenaria sent. n. 7/2006; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 316/2013*), infatti, la qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare è sì circostanza idonea a radicare nell'autore la titolarità di una situazione

giuridicamente rilevante, tuttavia, ove non risulti un suo personale interesse, il denunciante non ha titolo ad avere copia dell'atto disciplinare emesso dall'amministrazione a seguito dell'esposto denunciato (*C.d.S., Sez. VI, sent. n. 3742/2011*).

1.10.4 Il silenzio assenso sulla pronuncia favorevole del Difensore Civico

Un cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore Civico affinché riesaminasse il silenzio diniego opposto da un'amministrazione comunale alla propria richiesta di accesso agli atti di un procedimento amministrativo di condono edilizio, avviato dall'Ente su un immobile di proprietà di un terzo, al fine di tutelare i propri interessi in un procedimento civile avente ad oggetto la risoluzione del preliminare di compravendita del suddetto immobile.

L'istante ha rappresentato che, a seguito di una sua prima richiesta di accesso, il Responsabile del servizio interessato aveva riscontrato positivamente la stessa invitando il richiedente a recarsi presso la sede comunale per visionare ed estrarre copia degli atti richiesti, senonché nella data concordata Tizio si era visto negare l'accesso senza alcuna motivazione né scritta né verbale.

A seguito del mancato riscontro, da parte dell'Amministrazione Comunale, alla rituale richiesta di chiarimenti in ordine ai motivi ostativi all'accesso, questo Ufficio ha emesso un provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame ritenendo legittima e fondata la pretesa del ricorrente.

Decorsi oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento, l'amministrazione comunale, invece di ottemperare a quanto disposto da questa difesa civica, informava l'Ufficio che il controinteressato si era opposto all'accesso chiedendo, contestualmente, quale dovesse essere a questo punto il doveroso agire dell'ente.

L'Ufficio ha tempestivamente riscontrato la richiesta precisando che, per espressa previsione di legge *“se il Difensore Civico ... ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico.....l'accesso è consentito”* (art. 25, comma 4, L. 241/90).

Il silenzio assenso che legittima l'accesso a seguito della pronuncia favorevole del Difensore Civico si forma, dunque, solo laddove l'Ente opponente non confermi il proprio diniego decorsi 30 gg. dalla notifica della decisione da parte di questo Ufficio.

Nella fattispecie in esame, la mancata comunicazione, da parte dell'amministrazione comunale, del provvedimento confermativo del diniego nel termine prescritto, e, comunque, la mancata comunicazione dell'opposizione del controinteressato ha, di fatto, comportato la formazione del silenzio assenso e, quindi, il diritto, da parte dell'istante, di ottenere l'accesso agli atti richiesti per effetto della pronuncia di accoglimento da parte di questa difesa civica.

1.10.5 E' sempre consentita la richiesta di accesso ai propri dati personali

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino per segnalare il diniego, da parte di un'amministrazione comunale, alla propria istanza di accesso ai dati personali contenuti nel fascicolo relativo ad una richiesta di contributo presentata al servizio sociale dell'Ente.

Dinanzi alla rituale richiesta di chiarimenti inoltrata da questo Ufficio, l'amministrazione ha giustificato il mancato riscontro all'istanza del cittadino in quanto quest'ultima sarebbe stata carente dei requisiti di cui all'art. 22 L. 241/90 e, quindi, priva dell'interesse richiesto dalla norma.

Dopo aver evidenziato l'errata collocazione normativa della fattispecie in esame, il Difensore Civico ha rappresentato che la richiesta dell'istante

non avrebbe dovuto essere qualificata nell'ambito della richiesta di accesso agli atti ma avrebbe dovuto trovare accoglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.lgs 196/03.

La normativa in materia di accesso ai dati personali riconosce, infatti, all'interessato il diritto di ottenere, dalla pubblica amministrazione che li detiene, oltre alla conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e alla loro comunicazione in forma intellegibile, anche l'indicazione delle finalità e delle modalità di trattamento degli stessi senza alcuna prescrizione in ordine all'aspetto formale della relativa richiesta.

Tali dati devono essere estratti a cura del responsabile o degli incaricati all'ufficio e comunicati al richiedente oralmente; può, inoltre, essere consentita la visione delle informazioni se la comprensione sia agevole considerata la qualità e quantità degli stessi.

E', inoltre, consentita la trasposizione su supporto cartaceo o informatico ovvero trasmissione per via telematica.

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questa difesa civica l'errore commesso dall'Ente è stato quello di confondere la disciplina contenuta nel Codice per la tutela dei dati personali, avente ad oggetto il trattamento dei dati personali, dei dati informatici, dei documenti informatici e della loro custodia, da quella del diritto di accesso di cui alla L. 241/90; che fa

riferimento ai soli documenti amministrativi che, a volte, possono contenere dati personali.

Se l'accesso ai documenti amministrativi può, infatti, concernere anche i dati di un terzo contenuti nel documento di cui si chiede l'ostensione; l'accesso ai dati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 riguarda, al contrario, solo i dati dell'interessato e si riferisce anche a dati non esternati in forma documentale ma semplicemente detenuti a qualsivoglia fine dalla PA.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio l'amministrazione comunale ha provveduto ad accogliere la richiesta inoltrata dal cittadino.

1.10.6 Per l'accesso ad informazioni o documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare si applica l'istituto dell'accesso civico

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino per richiedere un parere in ordine alla possibilità di accesso ad alcuni documenti e informazioni in possesso di un'un'amministrazione comunale.

In particolare l'istante aveva richiesto all'Ente di potere prendere visione di alcuni provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi esterni con indicazione degli importi erogati per ciascuna consulenza, oltre ad una serie di ulteriori atti riguardanti l'affidamento di servizi, tuttavia, la suddetta

richiesta, sebbene riferita ad informazioni ed a documenti che la pubblica amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali in base a quanto previsto dalla recente normativa in materia di trasparenza, era stata respinta perché carente dell'interesse sostanziale del richiedente.

Esaminata l'istanza questo Ufficio ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, avrebbe trovato applicazione l'art. 5 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 che, disciplinando l'istituto dell'accesso civico, ha introdotto l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di garantire l'accesso a chiunque richieda dati o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, prevedendo, altresì, specifiche norme di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e correlate sanzioni.

Il suddetto istituto costituisce una delle principali novità introdotte dalla legge sulla trasparenza e si differenzia, sostanzialmente, dal diritto di accesso previsto dalla legge 241 del 1990 in quanto non necessita di alcuna motivazione né formalità in ordine alla relativa richiesta.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del dato richiesto e contestualmente trasmetterlo al richiedente o

in alternativa comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l'amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 gg., provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

1.10.7 In materia di accesso il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla privacy

Con un provvedimento decisorio di accoglimento di una richiesta di riesame rivolta da un cittadino, questo Ufficio ha risolto la questione relativa alla contrapposizione tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza, affermando la prevalenza del primo sul secondo nell'ipotesi in cui l'accesso sia preordinato all'esercizio della difesa in giudizio di un diritto o di un interesse legittimo.

Il caso ha avuto origine dalla richiesta, da parte di un cittadino, di accesso agli atti di un procedimento amministrativo, avviato da una pubblica amministrazione su un immobile di proprietà di un terzo, al fine di tutelare i propri interessi in un procedimento civile.

A detta istanza, l'amministrazione aveva dato, però, negativo riscontro comunicando il diniego di accesso agli atti in ragione della necessità di assicurare protezione dei dati sensibili del terzo.

Con provvedimento decisorio, il Difensore Civico Regionale ha accolto il ricorso, evidenziando come, dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7 della legge 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003, si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all'esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati relativi a terzi.

In particolare, per il Difensore Civico, in questo senso depone la natura del diritto di difesa in giudizio il quale, essendo protetto al più alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza, per assicurare i quali la tutela della cd privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incompressibile in senso assoluto.

1.11 VARIE – AFFARI GENERALI – RAPPORTI ISTITUZIONALI

1.11.1 E' illegittima la clausola che esclude la produzione di copia conforme di un atto o di un documento in luogo dell'originale

Due cittadine si sono rivolte a questo Ufficio per segnalare l'esclusione, disposta nei loro confronti da un Ente pubblico, dalla selezione avente ad oggetto l'erogazione del finanziamento di voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione.

In particolare, le istanti sarebbero state escluse dal suddetto finanziamento per aver prodotto la documentazione giustificativa della spesa in copia conforme all'originale anziché in originale, come richiesto dal bando di partecipazione.

All'esito dell'istruttoria condotta sugli atti, il Difensore Civico Regionale ha evidenziato l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione rilevando come la disciplina della *lex specialis*, in modo assolutamente restrittivo, avesse escluso la possibilità, per i partecipanti alla procedura selettiva, di produrre, in copia conforme all'originale, la documentazione attestante le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza dei percorsi formativi in palese violazione dell'art. 18 del D.R.P. 445/2000.

Per espressa previsione di legge, infatti, la copia autentica (o copia conforme) di un atto o di un documento può essere validamente prodotta in luogo dell'originale dal momento che l'autenticazione da parte del pubblico ufficiale, garantisce, fino a querela di falso, la riproduzione fedele e duratura dell'atto o del documento.

Altresì infondata è stata ritenuta l'interpretazione resa dall'Ufficio competente, in seguito ai chiarimenti richiesti da questa difesa civica, in ordine alla ratio normativa dell'art. 60, lett. b) del Regolamento CE n. 103/2006 che attribuisce all'Autorità di Gestione il potere di effettuare verifiche volte ad accertare che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali al fine di evitare doppi finanziamenti delle stesse; la citata disposizione normativa, infatti, a giudizio di questo Ufficio, pur prescrivendo all'Autorità di Gestione controlli sulla effettività delle spese, tuttavia non obbliga l'Amministrazione precedente, in sede di erogazione dei relativi finanziamenti, ad acquisire i documenti di spesa esclusivamente in originale derogando alla previsione di cui al richiamato art. 18.

Nella fattispecie, dunque, il Difensore Civico, ritenendo fondata la pretesa delle istanti, ha invitato l'amministrazione ad attivarsi per l'annullamento, in autotutela, della determinazione di esclusione delle

ricorrenti rappresentando, in ogni caso, a quest'ultime, la possibilità di tutelare i loro interessi attraverso le opportune sedi giudiziarie.

1.11.2 Il bando di gara è immediatamente impugnabile se contiene clausole escludenti che impediscono la presentazione dell'offerta

E' stato richiesto a questo Ufficio un parere in ordine alla legittimità della clausola contenuta in un bando di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta di rifiuti urbani con la quale un'amministrazione comunale avrebbe richiesto, tra i requisiti di partecipazione, l'aver prestato servizio, nell'ultimo triennio, in un comune riconosciuto ad economia prevalentemente turistica ai sensi dell'art. 12, comma 3, Dlgs 114/98.

La richiesta d'intervento, in particolare, sarebbe stata motivata dalla circostanza che detta clausola avrebbe, di fatto, limitato la possibilità di partecipazione alle imprese che avevano prestato tale servizio nel territorio regionale a causa dell'abrogazione, nell'anno 2006, della L.R. n. 22/1999 avente ad oggetto "*Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e comuni di interesse storico-artistico-culturale*".

Questa difesa civica, esaminati gli atti di gara, ha fatto rilevare come, per consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante, nell'ambito della

propria discrezionalità, possa legittimamente fissare requisiti di partecipazione alla singola gara anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare, attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara, gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare.

Tale scelta, rientrando nell'ambito della discrezionalità amministrativa, è insindacabile, salvo il caso in cui la stessa risulti manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza, dovendosi valutare la ragionevolezza dei requisiti non in astratto, ma in correlazione all'oggetto dell'appalto.

In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non correre il rischio di restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, in linea con quanto stabilito dall'art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto stesso. (*Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655*).

Con riferimento alle gare pubbliche sono individuabili due interessi sostanziali in capo alle singole imprese: quello relativo alla partecipazione alla gara e quello relativo all'aggiudicazione della stessa.

Se appare incontestabile che la presenza nella *lex specialis* di una disciplina, favorevole per alcuni concorrenti e penalizzante per altri, possa ritenersi astrattamente in grado di pregiudicare l'interesse di quest'ultimi a conseguire l'aggiudicazione, tuttavia, la sussistenza di una tale astratta possibilità non può di per sé giustificare la proposizione di un gravame avverso il bando, in assenza di un provvedimento di aggiudicazione ad altro concorrente, che viene ad attualizzare e rendere effettiva e concreta la lesione dell'interesse sostanziale dell'impresa penalizzata a conseguire l'aggiudicazione.

In sostanza, non si può escludere a priori che la previsione di una disciplina di gara penalizzante per un'impresa partecipante possa dimostrarsi irrilevante al fine dell'espletamento della procedura concorsuale, in quanto non può essere aprioristicamente escluso che, nonostante tale disciplina, l'impresa penalizzata riesca comunque a conseguire l'appalto.

In altre parole, occorre distinguere tra clausole discriminatorie che impediscono ad un'impresa di formulare un'offerta valida e clausole

discriminatorie che precludono la possibilità di formulare un'offerta competitiva rispetto a quelle di altri potenziali concorrenti.

Nella fattispecie, la richiesta in ordine alla dimostrazione, da parte del concorrente, *“di aver svolto nell'ultimo triennio, il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani in almeno un Comune costiero riconosciuto per legge come “Comune ad economia prevalentemente turistica e/o città d'arte” (con riferimento all'art. 12, comma 3, del Dlgs. 114/98)”*, è apparsa potenzialmente lesiva della concorrenza in quanto avrebbe impedito, di fatto, la partecipazione alla gara degli operatori attivi sul mercato abruzzese stante la mancata individuazione, da parte della Regione Abruzzo, dei Comuni a prevalente vocazione turistica.

A giudizio di questa difesa civica, il bando in questione, così come formulato, avrebbe potuto essere oggetto di immediata ed autonoma impugnazione, considerato che la domanda di partecipazione si sarebbe risolta in un adempimento formale cui sarebbe seguito, inevitabilmente, un atto di esclusione con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione e, perciò, privo di un'effettiva utilità pratica. (*TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 20.2.2013, n. 1884*).

Del tutto incomprensibile è apparsa, inoltre, la ragione per la quale la Stazione Appaltante aveva richiesto, ai fini della dimostrazione della capacità

tecnica, l'aver svolto un servizio identico a quello oggetto dell'appalto, atteso che tale requisito non rispondeva ad uno specifico interesse pubblico.

Infatti, se con la *lex specialis* di gara è possibile richiedere di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tuttavia, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non hanno svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici considerato che la ratio delle clausole restrittive è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (*A.V.C.P. parere 19.11.2009 n. 135*) che, nella fattispecie, è stata totalmente disattesa.

1.11.3 Il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino per segnalare la presunta illegittimità di un provvedimento amministrativo comunale avente ad oggetto il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria realizzata su un terreno confinante con quello dell'istante.

In particolare il ricorrente aveva eccepito, da un lato, l'illegittimità del provvedimento per mancato rispetto delle norme urbanistiche, dall'altro per mancata comunicazione dell'avvio del relativo procedimento nei propri confronti ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i..

A seguito della rituale richiesta di chiarimenti in ordine alla questione sottoposta alla propria attenzione e preso atto delle deduzioni formulate dall'amministrazione interessata, il Difensore Civico Regionale, sotto il primo profilo, ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza in quanto la questione era risultata essere stata oggetto d'indagine da parte della Procura della Repubblica che, effettuati gli opportuni controlli, ne aveva disposto l'archiviazione.

Tale circostanza, considerato soprattutto il ruolo e la funzione del Difensore Civico, avrebbe fatto venir meno la possibilità di ogni valutazione, nel merito, da parte di questo Ufficio.

Quanto all'ulteriore questione sollevata dall'istante, in ordine alla presunta illegittimità del provvedimento di condono edilizio, per mancata preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, questo Ufficio ha osservato che sebbene il suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, sia strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva di partecipazione all'azione amministrativa

da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo del procedimento è destinato ad incidere, l'omissione di tale formalità non vizia, tuttavia, il provvedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto.

L'art. 21 octies della Legge 241/90 stabilisce, infatti, la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La richiamata disposizione normativa precisa, inoltre, che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

La disposizione citata è inserita nel capo IV bis della legge sul procedimento amministrativo, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha messo a punto, per la prima volta, una esaustiva disciplina della patologia del provvedimento amministrativo.

Oltre a positivizzare l'istituto della nullità, la novella del 2005 ha previsto, con l'art. 21 octies, ipotesi di illegittimità formali o procedurali cui non segue necessariamente l'annullamento dell'atto.

La suddetta previsione ha suscitato un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale in ordine alla *ratio* sottesa all'istituto ed alla natura, sostanziale o processuale, della norma in commento. Secondo un primo orientamento, infatti, i vizi di cui all'art. 21 octies, L. 241/1990, integrerebbero mere irregolarità dei provvedimenti amministrativi, inidonee, come tali, a giustificare la sanzione dell'annullamento dell'atto.

A tale tesi si obietta, tuttavia, che, mentre la irregolarità, in quanto vizio che inficia la validità del provvedimento, consegue ad un giudizio *ex ante* ed in astratto, il meccanismo descritto dall'art. 21 octies comporta la non annullabilità dell'atto, all'esito di una valutazione condotta dal giudice *ex post* ed in concreto, ferma restando l'attitudine del vizio, di volta in volta considerato, a determinare, astrattamente, la illegittimità del provvedimento dal medesimo inficiato.

Altri ritengono che l'art. 21 octies, L. 241/1990, costituisca applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, codificato nell'art. 156, comma 3, c.p.c., norma che esclude la possibilità di pronunciare la nullità di un atto processuale, allorquando lo stesso abbia raggiunto lo scopo cui è preordinato.

Senonché, la richiamata disposizione normativa, prescinderebbe dalla valutazione (del raggiungimento) dello scopo della disposizione formale o

procedurale violata avendo riguardo esclusivamente al contenuto del provvedimento viziato (*cf. Cons. Stato, sez. VI, n. 5260/2006*).

L'interpretazione prevalente ritiene, dunque, che la previsione in parola risponda alla diversa *ratio* del raggiungimento del risultato: l'annullamento dell'atto è precluso in quanto il privato destinatario non potrebbe ricavarne alcuna utilità, essendo il provvedimento, contenutisticamente corretto, destinato ad essere riprodotto nei medesimi termini.

Nella fattispecie, pertanto, essendo stata la questione sottoposta al vaglio della Procura, che non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione al contenuto del provvedimento in questione, questo Ufficio, a prescindere dal merito tecnico, non ha ritenuto sussistere gli estremi per ottenere una pronuncia di illegittimità da parte del competente Tribunale.

1.11.4 Ritardo nella conclusione di procedimenti amministrativi

Ha richiesto l'intervento del Difensore Civico Regionale un cittadino lamentando un ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento relativo all'alienazione di un bene comunale che lo stesso si era aggiudicato mediante procedura di evidenza pubblica.

A seguito di reiterati solleciti, l'Amministrazione Comunale ha rappresentato che il provvedimento di aggiudicazione avrebbe dovuto essere sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale.

Il Difensore Civico, nell'esprimere perplessità circa l'irritualità del passaggio in Consiglio Comunale di provvedimenti di natura gestionale quali quelli relativi al procedimento di aggiudicazione di un bene comunale, ha richiesto all'Ente di esprimersi circa la conclusione del procedimento, ricordando che la Legge 241/90, così come novellata dalla L.69/09 stabilisce, all'art. 2 cpv, che i procedimenti amministrativi di competenza delle P.A. debbano concludersi entro 30 giorni dall'avvio, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di autoregolamentarsi, secondo i propri ordinamenti, stabilendo termini non superiori a 90 giorni, e ribadendo che in nessun caso tali termini possano protrarsi entro i 180 giorni.

Un ingiustificato e prolungato ritardo nella conclusione del procedimento, avrebbe potuto ingenerare, nel ricorrente, una richiesta di ristoro economico, anche ai sensi del Decreto Legge 21.06.13 n. 69 "*Decreto del Fare*", nonché responsabilità di tipo erariale in capo all'Amministrazione, per ritardata riscossione dei proventi derivanti dall'alienazione del bene.

Dinanzi alle osservazioni espresse da questo Ufficio, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a concludere il procedimento in questione, adottando il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'istante.

1.11.5 Non vi è l'obbligo di iscrizione AIRE per i cittadini trasferitisi temporaneamente all'estero

Si è rivolta all'Ufficio del Difensore Civico un'insegnante statale di ruolo del MIUR, in posizione di comando presso il Ministero degli Affari Esteri ed in servizio c/o un Istituto statale in una Nazione non UE.

L'interessata aveva segnalato che la rappresentanza diplomatica italiana presente nello Stato Estero nel quale la stessa si trovava, aveva reso noto che avrebbe provveduto a richiedere alle amministrazioni comunali di residenza del personale scolastico di ruolo in servizio presso le loro Scuole, l'iscrizione d'ufficio all'AIRE, sulla base della previsione di cui all'art. 1, comma 8, L. 27.10.1988 n. 470.

Tale iscrizione avrebbe comportato la perdita di diversi benefici fiscali da parte dell'istante all'interessata quali, ad esempio, l'agevolazione ai fini dell'IMU, il beneficio del tasso agevolato sul mutuo prima casa e indetraibilità fiscale dei relativi interessi passivi, l'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica da parte del SSN, ecc.

Con proprio autorevole parere, il Difensore Civico Regionale ha rappresentato che la cittadina non sarebbe rientrata nella categoria dei soggetti che, in base alla legge menzionata (artt. 1 e 2), sono iscrivibili all'AIRE, poiché l'attività lavorativa dalla stessa svolta presso la Nazione Estera, su incarico del Ministero degli Affari Esteri, sarebbe stata di natura temporanea, essendo previsto il suo rientro nei ruoli metropolitani, a far data dall'01.09.2015.

Di conseguenza, non trattandosi di trasferimento permanente all'estero, la cittadina sarebbe dovuta rimanere iscritta all'anagrafe della popolazione del Comune italiano di residenza.

La *ratio* di tale affermazione trova conferma nella lettura del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 2 comma 1, lett. a) della L. 27.10.1988 n. 470 che prevedono espressamente che "*Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'Anagrafe della popolazione residente in dipendenza del **trasferimento permanente** all'estero delle persone cui esse si riferiscono ...*" e "*l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata: **per trasferimento della residenza** da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione*

della L. 24.12.1954 n° 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ...".

Dalle richiamate disposizioni si evince, in modo chiaro e non equivoco, che l'iscrizione all'AIRE è subordinata al trasferimento permanente all'estero, dei cittadini italiani con conseguente trasferimento della residenza.

La fattispecie in esame non sarebbe rientrata, pertanto, nella predetta disposizione normativa, in quanto la cittadina aveva fissato la propria residenza nel territorio del Comune abruzzese e, pur avendo segnalato alla relativa Anagrafe il suo trasferimento temporaneo all'estero per ragioni di lavoro, aveva mantenuto, com'era in suo diritto, la residenza presso il proprio Comune.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPR 30.5.1989 n. 223, riguardante l'iscrizione in anagrafe del cittadino che si trova all'estero, successiva alle disposizioni di cui alla L. 470/1988, "*Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata*".

La norma, ha precisato il Difensore, statuisce chiaramente che la persona dimorante temporaneamente all'estero per *causa di durata limitata* continua ad essere iscritta nell'anagrafe del Comune italiano, nel quale ha

fissato la propria residenza. La richiamata disposizione non definisce il *quantum* della durata limitata, né precisa, non ritenendolo evidentemente necessario, cosa si deve intendere per durata limitata.

Ad ogni buon fine, con riferimento alla norma emanata precedentemente (art. 1, comma 8, L. 470/1988) a quella in esame, in base alla quale non sono iscritti nelle anagrafi di cui al precedente art. 1, i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a 12 mesi, il Ministero dell'Interno, con la circolare citata nel parere di ANUSCA, ha precisato che, per la durata limitata, non può intendersi un periodo ininterrotto superiore a 12 mesi, che, invece costituisce il presupposto dell'iscrizione d'ufficio all'AIRE.

Nel caso di specie, il requisito della durata limitata sussisteva, stanti i frequenti rientri in Italia, nel proprio Comune di residenza, della cittadina.

Il Comune ha accolto la tesi espressa in merito dal Difensore Civico Regionale.

APPENDICE

Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome

Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO

Dott.ssa Burgi VOLGGER

Via Portici, n. 22 -39100 BOLZANO

Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229

posta@difesacivica.bz.it - www.consiglio-bz.org/difesacivica/

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Avv. Raffaello SAMPAOLESI

Galleria Garbari, n. 9 - 38100 TRENTO

Tel. 0461.213201 - 213165 - Fax 0461.213206 - N. verde 800 851026

difensore_civico@consiglio.provincia.tn.it

www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/difensore_civico.it.asp

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Nicola Antonio SISTI

Via Iacobucci, n. 4 - 67100 L'AQUILA

Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194 - N. verde 800 238180

info@difensorecivicoabruzzo.it - www.difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Dott. Catello APREA

Via Vincenzo Verrastro n. 6 -85100 POTENZA

Tel. 0971.274564 - Fax 0971.469320

difensorecivico@regione.basilicata.it - www.consiglio.basilicata.it

Difensore Civico Regione CAMPANIA

Dott. Francesco BIANCO

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Dott. Gianluca GARDINI

Viale Aldo Moro, n. 44 - 40127 BOLOGNA

Tel. 051.5276382 - Fax 051.5276383 - N. verde 800 515505

DifensoreCivico@regione.emilia-romagna.it - www.assemblea.emr.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO

Via della Pisana n. 1301 – 00163 ROMA

Tel. 06.65932014 - Fax 06.65932015

difensore.civico@regione.lazio.it - www.consiglio.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr. Francesco Lalla

Via delle Brigate Partigiane, n. 2 - 16121 GENOVA

Tel. 010.565384 - Fax 010.540877

difensore.civico@regione.liguria.it - www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO

Via Fabio Filzi, n. 22 - 20124 MILANO

Tel. 02.67482465/67 - Fax 02.67482487

difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it

www.difensoreregionale.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Prof. Italo TANONI

Via Oberdan s.n. - 60122 ANCONA

Tel. 071.2298483 - Fax 071.2298264

ombudsman@assemblea.marche.it - www.ombudsman.marche.it

Difensore civico Regione PIEMONTE

Avv. Antonio CAPUTO

Via Dellala n. 8 - 10121 TORINO

Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757389

difensore.civico@cr.piemonte.it - www.consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico Regione TOSCANA

Dr.ssa Lucia FRANCHINI

Via De' Pucci, n. 4 - 50122 FIRENZE

Tel. 055.2387800 - Fax 055.210230

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it - www.regione.toscana.it

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dr. Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, n. 52 - 11100 AOSTA

Tel. 0165.238868 - Fax 0165.32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it - www.consiglio.regione.vda.it

Difensore civico Regione VENETO

Dr. Roberto PELLEGRINI

Via Brenta Vecchia, n. 8 - 30171 MESTRE

Tel. 041.2383411 - Fax 041.5042372

dc.segreteria@consiglioveneto.it - www.difensorecivico.veneto.it/

LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità

Indipendenti:

Dr.ssa Michela Leacche – tel. 0862/644477

Segreteria particolare:

Sig.ra Maura Cappella – tel. 0862/644492

Sede di L'Aquila

Responsabile:

Dr.ssa Federica Lorenzetti – tel. 0862/644736

Collaboratori:

Sig.ra Laglia Patrizia – tel. 0862-644749

Sig.ra Paola Martinelli – tel. 0862-644762

Sede di Pescara

Responsabile:

Dr.ssa Emiliana Di Sabato – tel. 085/69202635

Collaboratori:

Sig.ra Dora Catini – tel. 085/69202605

Dr.ssa Elisabetta Rosito – Tel 085/692026458

CONTATTI

Numero Verde

800 238180

Sede principale:

- L'AQUILA - Via M. Iacobucci, 4
Tel. 0862.644762 – Fax 0862.23194

Sedi decentrate:

- PESCARA - Piazza Unione, 13
Tel. 085.69202605 - Fax 085.69202661
- TERAMO - Via Ponte S. Giovanni, 3
Tel. 0861.245343 - Fax 0861.246342

Sito internet:

- www.difensorecivicoabruzzo.it

Indirizzi e-mail - pec:

- info@difensorecivicoabruzzo.it
- difensore.civico@pec.crabruzzo.it

